



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI E. ROMAGNA

SEZIONE 13

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 80/2015

UDIENZA DEL

22/06/2017 ore 10:30

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|-------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CIAMPINI | LUCIA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CAPORUSSO | FRANCESCO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | FERRARETTI | FRANCESCO ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

N°

2158/13/17

PRONUNCIATA IL:

122 GIU. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

16 LUG 2017

Il Segretario



Assistente tributario
Alberto Salvi

se.

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. [redacted] 2015
depositato il 12/01/2015

- avverso la sentenza n. [redacted] 2014 Sez:4 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di PARMA
contro:

[redacted]
[redacted]

difeso da:

CUCCU DOTT. PAOLO
C/O STUDIO ZAMBELLO
VIA TANARA 5 43100 PARMA

e da

ZAMBELLO DOTT. GIUSEPPE
VIALE TANARA 5 43123 PARMA

proposto dall'appellante:

AG. RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.
STRADA DEI MERCATI, 11/B PARMA PR

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° [redacted] IRPEF-ALTRO 2005

Con atto regolarmente depositato l'Agente della Riscossione proponeva appello a questa Commissione Tributaria avverso la sentenza n. 287, emessa dalla quarta sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Parma, che accoglieva il ricorso contro la cartella di pagamento, in atti, con la quale veniva richiesto il pagamento di complessivi € 544,99 (euro cinquecentoquarantaquattro/99).

L'appellante contestava quella sentenza, sollevando eccezioni sulla carenza di legittimazione passiva e sulla necessità del contraddittorio con l'Ente impositore.

Sostenendo la legittimità della notifica, della cartella di pagamento, avvenuta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, così come previsto dall'art. 26 del D.P.R. 602/1973 e citando sentenze sia di legittimità che di merito, concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello.

L'appellata si costituiva in giudizio con controdeduzioni, sollevando eccezioni di nullità della notifica della cartella di pagamento, perchè avvenuta con il tramite delle Poste Italiane.

Ribadendo che l'atto prodromico alla cartella di pagamento, per cui è causa, è stato annullato dall'Agenzia delle Entrate, a seguito della domanda di definizione delle liti pendenti ex art. 39, comma 12, del D.L. 98/2011, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto da Equitalia Centro S.P.A., avverso la sentenza n. [REDACTED], emessa dalla quarta sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Parma, è infondato e va, di conseguenza, rigettato.

Va, preliminarmente, rilevato che per quanto attiene la richiesta di annullamento della cartella di pagamento, per inesistenza della notifica, vi è da dire che la sollevata eccezione è priva del benchè minimo fondamento.

Infatti la Corte di Cassazione, con diverse sentenze emesse, ha ritenuto valida la notificazione della cartella di pagamento, avvenuta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, così confermando la piena validità dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973, come disciplinato dagli artt. 32 e 39 del D.M. 09 aprile 2001.

In senso conforme alle tante sentenze di legittimità, vi sono ancora più numerose sentenze di merito emesse sia da Commissioni Tributarie Provinciali che Regionali.

E' vero che qualche isolata sentenza emessa da alcune Commissioni Tributarie affermino il contrario, ma questo Collegio ritiene che l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione sia ormai completamente assestato.

Nel merito va evidenziato che a nulla giova la richiesta della «necessità del contraddittorio con l'Ente impositore», avanzata dall'Agente della riscossione: sia perchè questo giudizio non è testimoniale, ma documentale, sulla scorta del noto principio "*iuxta alligata et probata*".

D'altro canto, anche volendo far intervenire l'Agenzia delle Entrate, cosa avrebbe potuto dire di più, oltre al fatto che l'atto originario è stato annullato in base alla presentazione della domanda di definizione delle liti pendenti ex art. 39, comma 12, del D.L. 98/2011; in ogni caso sono già alcuni anni che, in base ad accordi intervenuti tra l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia Centro S.p.a., gli stessi non intervengono più, contemporaneamente, nei giudizi di carattere tributario, delegando l'uno all'altro le proprie contestazioni.

Ad ogni buon conto e per la sempre sbandierata collaborazione tra Fisco e contribuente, non è possibile far ricadere su quest'ultimo il mancato dialogo tra gli Uffici.

Per quanto sopra avendo la Sig. [REDACTED] versato somme da lei non dovute, è giusto e sacrosanto che le stesse vengano restituite, da chi tali somme le ha riscosse ed incassate.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo

P. Q.M.

La Commissione rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio del grado che vengono liquidate in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre Cap ed Iva come per legge.

Così deciso in Bologna il giorno 22 giugno 2017

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

